

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022**

**719/2022/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2019;
- il regolamento (UE) 838/2010 della Commissione del 23 settembre 2010;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022;
- il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 (di seguito: Regolamento 2022/1854);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: legge di Bilancio 2020);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 dicembre 2002;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 ottobre 2010;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 ed il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A come s.m.i. (TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2015, 517/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL e il relativo Allegato A come s.m.i.
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A come s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 579/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 431/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 431/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 567/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A come s.m.i. (di seguito: Regolazione *output-based* della trasmissione);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 436/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 565/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 565/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 560/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 560/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 576/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 576/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2022, 25/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 335/2022/I/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 615/2021/R/COM;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 317/2022/R/COM;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 655/2022/R/COM;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* 15 maggio 2020, 8/2020 (di seguito: determinazione 8/2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato, per il semiperiodo di regolazione 2020 – 2023, i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica approvati con deliberazione 654/2015/R/EEL per il periodo di regolazione 2016-2023;
- con la medesima deliberazione 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha ritenuto opportuno, in relazione al servizio di misura dell’energia elettrica, riconoscere nel perimetro della tariffa di trasmissione i costi sostenuti dal gestore del sistema di trasmissione a seguito del trasferimento, a valere dall’1 gennaio 2017, della responsabilità di talune attività precedentemente a carico delle imprese di distribuzione di energia elettrica, coerentemente con le previsioni di cui al TIME; e che tali costi siano enucleati in un’apposita quota parte della componente tariffaria CTR ai sensi dell’articolo 20 del TIT, in modo che siano di esclusiva competenza del gestore del sistema di trasmissione;
- l’articolo 4 del TIT disciplina gli obblighi informativi per gli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali;
- con determinazione 8/2020, sono state disciplinate le modalità operative di trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento tariffario da parte del gestore del sistema di trasmissione e dei proprietari di reti di trasmissione diversi dal suddetto gestore;
- l’articolo 7 del TIT disciplina l’applicazione della tariffa di trasmissione per punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, prevedendo che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT, le componenti  $TRASP$  e  $TRASE$  a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, i cui valori sono fissati nella tabella 1 del medesimo TIT;
- l’articolo 14 del TIT disciplina l’applicazione dei corrispettivi per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), prevedendo che ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica dalla RTN riconosca al gestore del sistema di trasmissione le componenti  $CTRP$  e  $CTRE$  a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, i cui valori sono fissati nella tabella 7 del medesimo TIT;
- l’articolo 17 del TIT disciplina, per il periodo 2020 – 2023, i criteri di aggiornamento annuale delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione dell’energia elettrica;
- i criteri di aggiornamento di cui all’articolo 17 del TIT sono applicati anche ai fini dell’aggiornamento della componente tariffaria DIS, di cui all’articolo 46 della deliberazione 111/06, in relazione ai costi sostenuti da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) per lo svolgimento delle attività di dispacciamento;
- con deliberazione 565/2020/R/EEL, l’Autorità ha previsto che i cespiti afferenti ai sistemi digitali di stazione messi in esercizio da Terna dal 2004 al 2018

continuino ad essere ammortizzati in base ad una vita utile regolatoria pari a 33 anni fino all'anno precedente alla dismissione e, per dismissioni successive al 14esimo anno di esercizio, in via straordinaria rispetto alle ordinarie regole di riconoscimento tariffario, di riconoscere in tariffa l'intero valore netto residuo del cespite rivalutato all'anno della dismissione, attraverso una restituzione in un periodo non inferiore a 5 anni, senza ulteriori rivalutazioni e senza riconoscimento dei relativi oneri finanziari, al fine di contenere gli impatti sulle tariffe elettriche;

- con la deliberazione 109/2021/R/EEL l'Autorità ha uniformato la regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, prevedendo che:
  - i predetti prelievi di energia elettrica siano trattati, per tutte le finalità, come energia immessa negativa, in analogia con quanto attualmente previsto per l'energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo che non condividono il punto di connessione con unità di consumo;
  - conseguentemente, in relazione alla predetta energia elettrica, non sia necessario sottoscrivere contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo ma esclusivamente contratti di trasporto e di dispacciamento in immissione;
- con deliberazione 560/2021/R/EEL, l'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 109/2021/R/EEL è stata differita al 2023;
- con la deliberazione 576/2021/R/EEL, l'Autorità ha definito la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2021 – maggio 2022, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 3,98%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato l'1 settembre 2022, nel periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,60%;
- il tasso annuale di recupero di produttività applicato ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi relativi al servizio di trasmissione, ai sensi del comma 17.4 del TIT, è pari allo 0,4%; e che tale tasso annuale di recupero di produttività è applicato anche con riferimento all'attività di dispacciamento;

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per il periodo 2022-2027 (TIWACC), che prevedono, tra l’altro, all’Articolo 8, un meccanismo di *trigger* per l’aggiornamento del WACC nel sub-periodo 2022-2024;
- con deliberazione 654/2022/R/COM relativa alla verifica del suddetto meccanismo di *trigger*, l’Autorità ha confermato per l’anno 2023 un tasso di remunerazione per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica (di seguito: *wacc base*) pari al 5,0%;
- i parametri che concorrono a formare il *wacc base* rilevano ai fini della fissazione del tasso da applicare per la determinazione della soglia massima ammissibile per la capitalizzazione degli interessi passivi sostenuti in relazione alle nuove immobilizzazioni in corso a partire dall’anno 2016, nonché ai fini della determinazione del tasso di remunerazione delle immobilizzazioni in corso d’opera ai sensi del comma 18.4 del TIT;
- ai fini della determinazione delle componenti tariffarie *CTR* i volumi di energia elettrica e di potenza attesi per l’anno tariffario *t* sono stimati, di norma, sulla base dei volumi registrati a consuntivo negli ultimi 12 mesi disponibili (ottobre dell’anno *t-2* – settembre dell’anno *t-1*), come forniti da Terna;
- ai fini della determinazione delle componenti tariffarie *TRAS<sub>E</sub>* i volumi di energia elettrica attesi per l’anno tariffario *t*, in analogia ai criteri adottati per la determinazione delle tariffe obbligatorie relative ai servizi di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, vengono stimati, di norma, sulla base dei volumi di energia a preconsuntivo relativi all’anno *t-1* dichiarati dalle imprese distributrici nell’ambito della raccolta dati RAB;
- da settembre 2022 si è registrata una riduzione dei prelievi di energia elettrica per diverse tipologie di utenza, anche collegata agli elevati prezzi dell’energia, che ci si attende possa protrarsi anche nell’anno 2023, anche in conseguenza degli sforzi richiesti agli Stati membri UE dal Regolamento (UE) 2022/1854 in tema di riduzione dei consumi energetici.

**CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione del 27 ottobre 2022 (prot. Autorità 54015 di pari data), Terna ha comunicato all’Autorità, ai sensi della deliberazione 431/2018/R/EEL, dati e informazioni sui costi derivanti dalla partecipazione ad accordi ed organismi transnazionali previsti dalla normativa europea (c.d. profili euro-unitari), rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento a copertura dei costi per lo svolgimento dell’attività di dispacciamento;
- ai sensi di quanto previsto dalla determinazione 8/2020, con comunicazione del 31 ottobre 2022 (prot. Autorità 54801 di pari data), come modificata ed integrata con comunicazioni del 9 novembre 2022 (prot. Autorità 57134 del 10 novembre 2022) Terna ha presentato all’Autorità la proposta tariffaria per l’aggiornamento dei ricavi di riferimento a copertura dell’attività di trasmissione e dei costi per lo

svolgimento dell'attività di dispacciamento (di seguito: proposta tariffaria) relativa all'anno 2023;

- Terna, nell'ambito della proposta tariffaria per l'anno 2023 ha, tra l'altro:
  - segnalato e rettificato un errore di imputazione in tariffa dei contributi TICA incassati dal 2010; in particolare ha erroneamente trattato tali contributi come ricavi da portare in detrazione dei costi operativi riconosciuti nell'anno base di ciascun periodo di regolazione anziché come posta da detrarre dal capitale investito di ciascun anno. Tale rettifica, operata con riferimento alle determinazioni tariffarie relative al periodo 2012-2022, comporta un saldo complessivo di circa 3,7 milioni di euro che Terna restituisce a valere sulla tariffa relativa all'anno 2023;
  - richiesto la copertura dei maggiori costi derivanti dal Canone Unico introdotto dall'1 gennaio 2021 dalla legge di Bilancio 2020 in sostituzione delle imposte TOSAP e COSAP per l'occupazione del suolo pubblico. L'introduzione del Canone Unico comporta per Terna dall'anno 2021 maggiori oneri per un ammontare pari a circa 2,1 milioni di euro annui che sono indicati nella proposta tariffaria, con riferimento agli anni 2021 e 2022, come partite da riconoscere *una tantum* per il periodo pregresso e mediante l'applicazione di un tasso di variazione dei costi operativi di cui al comma 17.1, lettera c), del TIT (c.d. *Y-factor*) pari al +0,9% con riferimento agli oneri relativi al Canone Unico per l'anno 2023;
- con comunicazione del 2 dicembre 2022 (prot. Autorità 63702 di pari data) gli uffici dell'Autorità hanno comunicato a Terna le risultanze istruttorie sulla proposta di aggiornamento tariffario per l'anno 2023, evidenziando in particolare l'esigenza di:
  - acquisire ulteriori informazioni in merito alle rettifiche apportate da Terna al trattamento tariffario dei contributi da TICA;
  - acquisire una stima aggiornata dei volumi di energia elettrica prelevata, relativi agli ultimi mesi dell'anno 2022, nonché una previsione dell'evoluzione dei volumi attesi per l'anno 2023;
- con comunicazione dell'1 dicembre 2022 (prot. ARERA 63343 di pari data) Terna ha richiesto il riconoscimento dei costi connessi alla campagna di comunicazione e sensibilizzazione all'uso razionale dell'energia, avviata su indicazione del MASE, stimati da Terna in circa 10 milioni di euro;
- con comunicazione del 7 dicembre 2022 (prot ARERA 65358 del 9 dicembre 2022) Terna ha trasmesso all'Autorità la proposta tariffaria definitiva per l'aggiornamento dei ricavi di riferimento a copertura dell'attività di trasmissione e dei costi per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento definitiva relativa all'anno 2023 apportando alcune rettifiche di errori materiali e fornendo i chiarimenti richiesti dall'Autorità; e che tale proposta è risultata sostanzialmente coerente con le disposizioni di cui al TIT e al TIME.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con l'articolo 47 della Regolazione *output-based* della trasmissione, l'Autorità ha definito un meccanismo di promozione dell'unificazione della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN);
- tale meccanismo prevede un premio *una tantum* per Terna S.p.A. in caso di acquisizione di porzioni di RTN, espresso in percentuale del capitale investito netto implicitamente riconosciuto sulla base del canone annuale corrisposto ai proprietari terzi di RTN;
- con deliberazione 565/2020/R/EEL, l'Autorità ha disposto una revisione temporale delle modalità di applicazione del meccanismo di promozione dell'unificazione della RTN, al fine di tenere conto degli impatti delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, prevedendo in particolare che la scadenza per la valorizzazione del premio al 6% fosse posticipata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;
- nella suddetta deliberazione l'Autorità ha deciso di non accogliere le proposte di proroghe delle successive scadenze (31 dicembre 2021, con valorizzazione del premio al 4% e 31 dicembre 2022, con valorizzazione del premio al 2%), così da mantenere un adeguato stimolo ad una tempestiva unificazione della RTN negli anni a venire;
- con comunicazione del 25 novembre 2022 (prot. Autorità 61978 del 28 novembre 2022) Terna ha presentato istanza di estensione di sei mesi dei termini del meccanismo di promozione dell'unificazione della RTN di cui all'articolo 47 della Regolazione *output-based* della trasmissione, la cui ultima scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2022, indicando che i processi di acquisizione degli *asset* richiedono complessi confronti tra le parti e, conseguentemente, tempi di conclusione lunghi.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare la proposta tariffaria relativa all'aggiornamento, per l'anno 2023, dei ricavi di riferimento a copertura dei costi afferenti all'attività di trasmissione e dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento, come presentata dal gestore del sistema di trasmissione da ultimo con comunicazione del 7 dicembre 2022, senza però tener conto, nell'ambito della tariffa 2023, della richiesta di copertura dei costi relativi alla campagna di comunicazione di Terna su indicazione del MASE;
- con riferimento alla suddetta campagna di comunicazione prevedere che la copertura dei costi connessi, avvenga a consuntivo, fermi restando i principi generali di riconoscibilità tariffaria;
- ai fini del dimensionamento delle componenti tariffarie  $CTR_E$  e  $TRAS_E$ :
  - tenere conto della contrazione dei consumi che si sta manifestando dal mese di settembre 2022 per diverse tipologie di utenza, dimensionando i volumi di energia rilevanti per la determinazione delle componenti

- tariffarie per l'anno 2023 applicando ai volumi di energia elettrica prelevata generalmente utilizzati per gli aggiornamenti tariffari una riduzione del 2%, anche per tener conto degli effetti che potranno derivare dagli sforzi richiesti agli Stati membri UE dal Regolamento (UE) 2022/1854 in tema di riduzione dei consumi energetici;
- fissare i suddetti volumi di riferimento per la determinazione delle componenti tariffarie CTR per l'anno 2023 pari a 55 GW e 237,9 TWh;
  - fissare i suddetti volumi di riferimento per la determinazione delle componenti tariffarie  $TRAS_E$  pari a circa 252,8 TWh;
- procedere all'aggiornamento per l'anno 2023:
    - a) delle componenti  $CTR_P$  e  $CTR_E$ , di cui all'articolo 14 del TIT;
    - b) delle componenti  $CTR^{Premium}$ ,  $CTR^{PdD}$ ,  $CTR^{MIS}$  e  $CTR^{ITC}$  di cui all'articolo 20 del TIT;
    - c) delle componenti  $TRAS_P$  e  $TRAS_E$ , di cui all'articolo 7 del TIT, afferenti alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del medesimo TIT;
  - in conseguenza delle rettifiche apportate al trattamento dei contributi TICA ai fini tariffari, applicare a Terna S.p.A. l'indennità amministrativa di cui all'articolo 6 del TIT nella misura di euro 36.727, da versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui all'articolo 47 del TIT, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
  - rigettare la richiesta di estendere di sei mesi il meccanismo di promozione dell'unificazione della RTN di cui all'articolo 47 della Regolazione *output-based* della trasmissione, in quanto non risulta siano emersi elementi nuovi o non prevedibili rispetto alle decisioni di cui alla deliberazione 565/2020/R/EEL

## **DELIBERA**

1. di approvare la proposta tariffaria presentata in data 7 dicembre 2022 dal gestore del sistema di trasmissione relativa all'aggiornamento, per l'anno 2023, dei ricavi di riferimento a copertura dei costi afferenti all'attività di trasmissione e dei costi sostenuti da Terna S.p.A. per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento, nei termini di cui in premessa;
2. di aggiornare, per l'anno 2023, le componenti  $TRAS_P$  e  $TRAS_E$ , di cui all'articolo 7 del TIT, le componenti  $CTR_P$  e  $CTR_E$ , di cui all'articolo 14 del TIT, e le componenti  $CTR^{Premium}$ ,  $CTR^{PdD}$ ,  $CTR^{MIS}$  e  $CTR^{ITC}$  di cui all'articolo 20 del TIT, come riportate nelle Tabelle 1, 7 e 8 allegate al presente provvedimento, che sostituiscono le tabelle con la medesima numerazione allegate al TIT;
3. di applicare, a Terna S.p.A. l'indennità amministrativa per la richiesta di rettifiche di cui all'articolo 6 del TIT nella misura di euro 36.727, da versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, sul Conto per la perequazione dei costi di

- trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui all'articolo 47 del TIT, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento.
4. di pubblicare il presente provvedimento, nonché le *Tabelle 1, 7 e 8* del TIT, come aggiornate ai sensi del precedente punto 2, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*